

lo Scadenzario Tributario

del proprietario di casa e del condominio

a cura di CONFEDILIZIA

APRILE 2019

| L | M | M | G | V | S | D |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |

Promemoria

21 aprile - Pasqua

22 aprile - Lunedì dell'Angelo

25 aprile - Anniversario della Liberazione

Novità e aggiornamenti

| | |
|---|---|
| Bonus casa | <p>Pubblicata la Guida dell'Agenzia delle entrate, aggiornata al mese di marzo 2019, su "Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"</p> |
| Nuova comunicazione ad Enea | <p>Per la comunicazione all'Enea degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali viene utilizzato il bonus casa, con data di fine lavori:</p> <ul style="list-style-type: none">- nel 2018, l'invio della documentazione all'Enea va effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it- nel 2019, la comunicazione va trasmessa, entro 90 giorni dalla data di fine lavori, attraverso il sito https://bonuscasa2019.enea.it <p>N.B. Se la data di fine lavori è compresa tra il 1° gennaio 2019 e l'11 marzo 2019, il termine di 90 giorni decorre dall'11 marzo, giorno di messa on line del sito.</p> |
| Certificazione dei lavori condominiali | <p>L'amministratore deve rilasciare ai condòmini una certificazione dalla quale risultino, tra le altre cose, l'ammontare delle spese sostenute nell'anno di riferimento e la quota parte millesimale imputabile al condòmino.</p> <p>Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente, in luogo di tutta la documentazione necessaria, può utilizzare una certificazione rilasciata dall'amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione.</p> |

1° Aprile - Lunedì**Consegna della certificazione**

| | |
|--------------------------------------|---|
| Soggetto | Condominii* |
| Adempimento CU 2019 | Consegna ai percipienti della certificazione delle somme e dei valori corrisposti e delle ritenute fiscali e contributive effettuate nell'anno 2018 sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, di lavoro autonomo, sui corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi (assoggettati a ritenuta del 4 per cento). |
| Termine | Entro il 1° aprile (cadendo il 31 marzo di domenica) |
| Strumenti | Consegna del Modello CU 2019 |
| Note | Nello stesso termine devono essere consegnate le certificazioni da parte di altri sostituti di imposta (ad es. sui canoni di locazione breve assoggettati a ritenuta del 21%) e sui redditi diversi. |

1° Aprile - Lunedì**Bonus ristrutturazione per interventi energetici ultimati nel 2018
Comunicazione ad Enea**

| | |
|-----------------------------------|---|
| Soggetto | Proprietari di immobili - Condominii* |
| Adempimento Mod. | <p>Termine per la comunicazione all'Enea degli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili di energia, per i quali viene utilizzato il bonus ristrutturazioni, con fine lavori nel 2018.</p> <p>Per "data di fine lavori" si può considerare la dichiarazione di fine lavori a cura del direttore dei lavori, se presente, la data di collaudo anche parziale, la data della dichiarazione di conformità, quando prevista. Per gli elettrodomestici si può considerare la data del bonifico o di altro documento di acquisto ammesso.</p> |
| Termine | Termine prorogato al 1° aprile 2019. |
| Strumenti | Trasmissione esclusivamente per via telematica, attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it |



16 Aprile - Martedì

Ritenute alla fonte e contributi

| | |
|----------------------------------|--|
| Soggetto | Condominii* |
| Adempimento F24 | <p>Versamento delle ritenute fiscali relative al mese precedente su:</p> <ul style="list-style-type: none"> - redditi di lavoro dipendente - redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente - redditi di lavoro autonomo - corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi (1) <p>Versamento dei contributi previdenziali sui redditi di lavoro dipendente e assimilati a quelli di lavoro dipendente</p> |
| Termine | <p>Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta</p> <p>(1) Per le ritenute su corrispettivi per contratti di appalto di opere e servizi, l'art. 25-ter, comma 2-bis, D.P.R. n. 600 del 1973 dispone che il versamento sia effettuato quando l'ammontare delle ritenute operate raggiunge l'importo di euro 500 e in ogni caso, anche qualora non sia stato raggiunto l'importo di 500 euro, entro il 30 giugno e il 20 dicembre. In alternativa è ammesso il versamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta, secondo le disposizioni valide per la generalità delle ritenute.</p> |
| Strumenti | <p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1001 (ritenute su retribuzioni) - 1002 (ritenute su emolumenti arretrati) - 1012 (ritenute su indennità di fine rapporto di lavoro) - 1019 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRPEF sui corrispettivi di contratto di appalto) - 1020 (ritenute del 4% a titolo di acconto IRES sui corrispettivi di contratto di appalto) - 1040 (ritenute su redditi di lavoro autonomo) |

16 Aprile - Martedì

Addizionali regionale e comunale all'IRPEF

| | |
|----------------------------------|---|
| Soggetto | Condominii* |
| Adempimento F24 | <p>Versamento della rata delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno</p> <p>Versamento delle addizionali IRPEF sui redditi di lavoro dipendente trattenute nel mese precedente a seguito di cessazione del rapporto di lavoro (in unica soluzione)</p> |
| Termine | Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta |
| Strumenti | <p>Versamento con Modello F24</p> <p>Codici-tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 3802 (addizionale regionale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3847 (addizionale comunale in acconto trattenuta dal sostituto d'imposta) - 3848 (addizionale comunale a saldo trattenuta dal sostituto d'imposta) |

16 Aprile - Martedì**Ritenute su canoni di contratti di locazione breve (e assimilati)**

| | |
|----------------------------------|---|
| Soggetto | Soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare nonché quelli che gestiscono portali telematici |
| Adempimento F24 | Versamento della ritenuta del 21% sui canoni o sui corrispettivi dei contratti di locazione breve (e assimilati) incassati per conto del beneficiario (ovvero per i quali sono intervenuti nel pagamento) ed effettuata all'atto del pagamento al beneficiario stesso |
| Termine | Entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione della ritenuta |

30 Aprile - Martedì**TOSAP - COSAP**

| | |
|---|---|
| Soggetto | Proprietari di immobili - condominii* |
| Adempimento Cc postale F24 | Versamento della seconda rata di imposta TOSAP (tassa occupazione spazi e aree pubbliche), in caso di versamento rateale, ammesso se l'importo annuo complessivamente dovuto è superiore a 258,23 euro. |
| Termine | 30 aprile |
| Strumenti | Bollettino di conto corrente postale Modello F24 |
| Note | <p>Il Comune può regolamentare, ai sensi dell'art. 52, D. Lgs. n. 446/'97, in modo diverso la scadenza della rata e gli importi minimi per effettuare la rateizzazione del versamento della tassa; è necessario pertanto verificare il Regolamento presso gli uffici preposti.</p> <p>Per gli adempimenti relativi al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche (COSAP), dovuto nei Comuni che l'hanno istituito in sostituzione della TOSAP, si rinvia alle relative disposizioni locali.</p> |



Entro 20 giorni**Registrazione contratti scritti di comodato**

(per agevolazioni IMU - TASI)

| | |
|--|--|
| Soggetto | Proprietari di immobili |
| Adempimento Mod 69 F 23 BOLLO | Registrazione dei contratti scritti di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU e TASI su unità concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale Versamento dell'imposta di registro di 200 euro Imposta di bollo (16 euro ogni 4 facciate) |
| Termine | Entro 20 giorni dalla data dell'atto In caso di registrazione tardiva, si applicano le sanzioni amministrative; deve ritenersi ammissibile il ravvedimento operoso. |
| Strumenti | Registrazione del comodato con Modello 69, presentando due originali o un originale ed una copia Versamento dell'imposta di registro con Modello F23 e codice tributo 109T Contrassegni telematici (<i>ex</i> marche da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula |

Registrazione contratti verbali di comodato

(per agevolazioni IMU - TASI)


| | |
|--|--|
| Soggetto | Proprietari di immobili |
| Adempimento Mod 69 F 23 | Registrazione dei contratti verbali di comodato al fine di fruire della agevolazione IMU e TASI su unità concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale Versamento dell'imposta di registro di 200 euro |
| Termine | Non è previsto un termine fisso di registrazione |
| Strumenti | Registrazione del comodato con Modello 69 con l'indicazione di "Contratto verbale di comodato" e della data di conclusione del contratto Versamento dell'imposta di registro con Modello F23 e codice tributo 109T |

Entro 30 giorni


Contratti di locazione - Registro

| | |
|--------------------|---|
| Soggetto | Proprietari di immobili - Condominii* |
| Adempimento | I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati presentando il contratto, oltre all'attestato di versamento dell'imposta, all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati. |
| RLI | |
| F24 ELIDE | Per le annualità successive alla prima di contratti pluriennali, deve essere versata l'imposta entro 30 giorni dall'inizio della nuova annualità, salvo che non si sia optato per il versamento unico per l'intera durata del contratto. |
| BOLLO | Versamento relativo a cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti, e presentazione dell'apposita comunicazione entro i 30 giorni. Versamento dell'imposta di registro del 2% del canone annuo (salvo che non si opti per il pagamento relativo all'intera durata contrattuale); per i contratti agevolati e per studenti universitari, relativi ad immobili siti nei comuni ad alta tensione abitativa (elenco su www.confedilizia.it), l'imposta si applica sul 70% del canone annuo. Versamento, per le risoluzioni e cessioni senza corrispettivo, dell'imposta di registro nella misura fissa di 67 euro Imposta di bollo sui nuovi contratti (16 euro ogni 4 facciate) |
| Termine | Entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla data di decorrenza degli effetti del contratto Per le annualità successive, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno inizio. Per cessioni, risoluzioni e proroghe, il termine decorre dal giorno in cui le stesse hanno effetto. |
| Strumenti | Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica) Utilizzazione dal 20 marzo 2019 del nuovo Modello RLI Versamento con Modello F24 ELIDE (elementi identificativi) Codici-tributo: <ul style="list-style-type: none"> - 1500 (prima registrazione) - 1501 (annualità successive) - 1502 (cessioni del contratto) - 1503 (risoluzioni del contratto) - 1504 (proroghe del contratto) - 1505 (imposta di bollo) - 1506 (tributi speciali e compensi) Anche per il versamento può essere utilizzato il metodo telematico. Contrassegni telematici (ex marche da bollo) con data di emissione non successiva alla data di stipula |
| Note | In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/'98, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio. |

Entro 30 giorni**Contratti di locazione (unità abitative) - Cedolare secca**

| | |
|---|---|
| Soggetto | Proprietari di immobili |
| Adempimento RLI  | <p>I nuovi contratti di locazione di immobili devono essere registrati (entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza) presentando il contratto all'Agenzia delle entrate ovvero avvalendosi della registrazione telematica, direttamente o tramite soggetti delegati.</p> <p>L'opzione per la cedolare secca sugli affitti è esercitata in sede di registrazione.</p> <p>L'opzione perdura fino a quando non è revocata; finché perdura l'opzione, non deve essere versata l'imposta di registro.</p> <p>L'opzione per la cedolare può essere esercitata anche a partire da una annualità successiva, presentando il Modello RLI entro 30 giorni dall'inizio della annualità.</p> <p>L'opzione deve essere confermata in caso di proroga del contratto.</p> |
| Termine | <p>Registrazione e opzione: per i nuovi contratti, entro 30 giorni dalla stipula o, se anteriore, dalla loro decorrenza</p> <p>Opzione a partire dalle annualità successive e proroghe: entro 30 giorni dall'inizio della annualità</p> <p>Registrazione di cessioni e risoluzioni: entro 30 giorni dal giorno in cui hanno effetto</p> |
| Strumenti | <p>Registrazione ed adempimenti successivi (es. risoluzione e proroga) con Modello RLI (presentazione all'ufficio o registrazione telematica)</p> <p>Utilizzazione dal 20 marzo 2019 del nuovo Modello RLI</p> <p>L'opzione viene esercitata - in sede di prima registrazione del contratto, di proroga dello stesso ovvero alla scadenza di una annualità successiva - barrando l'apposita casella del Modello RLI, senza versamento di imposta di registro.</p> <p>N.B.: L'opzione per la cedolare secca deve essere preventivamente comunicata al conduttore con raccomandata A.R.</p> |
| Note | <p>La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF (termine ordinario stabilito al 30 giugno per saldo e primo acconto e al 30 novembre per secondo acconto).</p> <p>Il versamento dell'acconto non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.</p> <p>In caso di locazioni ad uso abitativo regolate dalla legge n. 431/'98, il locatore - entro 60 giorni dall'avvenuta registrazione - deve darne "documentata comunicazione" al conduttore ed all'amministratore del condominio.</p> |

Entro 30 giorni**Contratti di locazione (locali commerciali) - Cedolare secca**

| | |
|--|--|
| Soggetto | Proprietari di immobili |
| Adempimento RLI  | <p>Per i contratti di locazione, relativi a locali di categoria C/1 di superficie fino a 600 mq ed alle relative pertinenze, stipulati nel 2019, il contribuente persona fisica che non agisce nell'esercizio di impresa, arte o professione, può optare per l'applicazione della cedolare secca del 21%, in sede di registrazione del contratto, comunicando preventivamente al conduttore la propria intenzione.</p> <p>La cedolare non può essere applicata qualora alla data del 15 ottobre 2018 risultasse in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.</p> |
| | Si ritiene - data la formulazione della norma - che gli aspetti applicativi siano i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative <i>ex art. 3, d.lgs. n. 23/2011</i> . |
| Termine | I termini sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative. |
| Strumenti | <p>Gli strumenti sono i medesimi di quelli previsti per la cedolare secca sulle locazioni di unità abitative.</p> <p>Utilizzazione dal 20 marzo 2019 del nuovo Modello RLI, aggiornato anche per consentire l'opzione per le locazioni commerciali.</p> |
| Note | <p>La cedolare è versata con le stesse modalità (acconto e saldo) ed alle stesse scadenze previste per l'IRPEF (termine ordinario stabilito al 30 giugno per saldo e primo acconto e al 30 novembre per secondo acconto).</p> <p>Il versamento dell'acconto non è obbligatorio nel primo anno di applicazione della cedolare.</p> |



(*) In tutti i casi nei quali viene citato il condominio quale destinatario di un obbligo, si intende che al relativo adempimento provvede, quando esistente, l'amministratore o, altrimenti, un soggetto designato dai condòmini.

Maggiori informazioni presso le Associazioni territoriali di Confedilizia, i cui recapiti sono reperibili consultando il sito www.confedilizia.it oppure telefonando al numero 06.679.34.89 (r.a.)

